

Con l'occasione della ricorrenza della breccia di Porta Pia che, il 20 settembre 1870 consegnò Roma, la Capitale naturale, all'Italia, proponiamo un raffronto di alcuni articoli della Costituzione della Repubblica Romana e della nostra Costituzione Repubblicana del 1947.

Mazzini, Saffi e Armellini, i triumviri della Repubblica Romana, dettero vita alla prima Costituzione moderna inserendo nel suo articolato quei principi che già erano stati sanciti nella Rivoluzione Americana del 1775-1783 e Francese del 1789-1799, ma che non facevano parte delle relative carte costituzionali.

La nostra attuale Costituzione è il risultato di un difficile e per ciò straordinario e illuminato impegno di ricerca di un alto compromesso tra forze politiche che, nell'immediato dopoguerra, erano, a dir poco, in forte contrapposizione.

Affidiamo alla riflessione di ciascun cittadino questo foglio affinché possa apprezzare e ammirare l'opera dell'ingegno di grandi italiani e considerare nella giusta prospettiva gli attuali tentativi di modifiche costituzionali.

Armando Niccolai

In copertina:  
Michele Cammarano  
(Napoli, 1835 – Napoli, 1920)  
La carica dei bersaglieri alle mura di Roma  
(1871, Napoli, Museo di Capodimonte)



FRATELLANZA ARTIGIANA D'ITALIA



Comitato Fiorentino  
per il Risorgimento

## Anniversario della Breccia di Porta Pia

XX settembre 1870 - 20 settembre 2013



Alle radici della nostra  
Costituzione

# Costituzione della Repubblica Romana

emanata il 1 luglio 1849

## PRINCIPII FONDAMENTALI

- I. **La sovranità è per diritto eterno nel popolo.** Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.
- II. Il regime democratico ha per regola **l'eguaglianza, la libertà, la fraternità.** Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.
- III. La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.
- IV. La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.
- V. I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.
- VI. La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.
- VII. **Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.**
- VIII. **Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.**

## TITOLO I

### DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

- ART. 3. - **Le persone e le proprietà sono inviolabili.**
- ART. 4. - Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome. Nessuno può essere carcerato per debiti.
- ART. 5. - **Le pene di morte e di confisca sono proscritte.**
- ART. 6. - **Il domicilio è sacro:** non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge.
- ART. 7. - La manifestazione del **pensiero** è libera; la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.
- ART. 8. - L'insegnamento è libero. Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.
- ART. 9. - **Il segreto delle lettere è inviolabile.**
- ART. 11. - **L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto, è libera.**

## TITOLO II

### DELL'ORDINAMENTO POLITICO

- ART. 15. - **Ogni potere viene dal popolo.** Si esercita dall'Assemblea, dal Consolato, dall'Ordine giudiziario.

# Costituzione della Repubblica Italiana

emanata il 27 dicembre 1947

## PRINCIPII FONDAMENTALI

- Art.1 L'Italia è una Repubblica democratica, **fondata sul lavoro.** La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
- Art.7 Lo Stato e la **Chiesa cattolica** sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai **Patti Lateranensi.** Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
- Art.8 **Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.** Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
- Art.11 **L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;** consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
- Art.12 **La bandiera** della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

## Parte prima

### DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

## TITOLO I

### RAPPORTI CIVILI

- Art. 13. **La libertà personale è inviolabile.** Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Omissis
- Art. 14. **Il domicilio è inviolabile.** Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Omissis
- Art. 15. La libertà e la **segretezza della corrispondenza** e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Omissis
- Art. 17. I cittadini hanno diritto di **riunirsi** pacificamente e senz'armi. Omissis
- Art. 18. I cittadini hanno diritto di **associarsi** liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
- Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria **fede religiosa** in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
- Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio **pensiero** con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
- La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Omissis